



IN QUESTO NUMERO

- Ministero dell'Interno: Terreni agricoli - Contributi a titolo di compensazione di minori gettiti IMU derivanti da esenzioni - comunicato del 6 ottobre 2015.
- Ministero dell'Interno: Ricognizione delle risorse da ripartire a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio per le Città metropolitane e le Province.
- Determinazione degli indicatori di anomalia operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione - DECRETO 25 settembre 2015.
- Corte dei Conti: Il risparmio di spesa derivanti dalle cessazioni del personale rientrante nelle categorie protette non è liberamente riutilizzabile.
- Autorità Anticorruzione: clausole relative alle modalità di pagamento dei lavori pubblici finanziati da soggetti esterni. Comunicato del Presidente del 6 ottobre 2015.
- Ministero dell'Interno: Ricompilazione delle liste elettorali sezionali in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie dell'anno 2016 - circolare n. 31 del 6 ottobre 2015.
- Agenzia per l'Italia Digitale: Specifiche tecniche sull'hardware, il software e le tecnologie assistive delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità.
- ACI: Digitalizzazione del Certificato di Proprietà dei veicoli a motore.

Ministero dell'Interno: Terreni agricoli - Contributi a titolo di compensazione di minori gettiti IMU derivanti da esenzioni - comunicato del 6 ottobre 2015.

Il Ministero dell'interno rende noto che il 29 settembre 2015 è stato perfezionato il decreto recante "Contributi a favore dei comuni a titolo di compensazione del minor gettito IMU derivante dalle esenzioni dei terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile non ricadenti in zone montane o di collina e dei terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori, individuati nell'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448".

Negli elenchi A, A-bis e B allegati al citato decreto sono visualizzabili gli importi attribuiti a ciascuno dei comuni interessati, sia per l'anno 2014 che a decorrere dall'anno 2015.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Tutta la documentazione è reperibile su:

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com061015all_c.pdf

Ministero dell'Interno: Ricognizione delle risorse da ripartire a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio per le Città metropolitane e le Province.

Il ministero dell'Interno, rende noto che è stato firmato in data 29 settembre 2015 il Decreto del Ministero dell'interno, concernente la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio delle Città metropolitane e delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2015.

Gli importi delle singole quote del Fondo, al netto delle riduzioni e dei recuperi operati per la c.d. "spending review" sono indicati nell'allegato A dello stesso decreto e gli enti interessati possono tenerne conto ai fini delle variazioni al bilancio di previsione 2015.

Il provvedimento, inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, è stato emanato ai sensi dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che prevede, per l'anno 2015, la conferma delle modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle Città metropolitane e delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, già adottate con precedente decreto del 4 maggio 2012. Tutti i dati sono reperibili su:

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com051015all_A.pdf

Determinazione degli indicatori di anomalia operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione - DECRETO 25 settembre 2015.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, è stato pubblicato il Decreto del 25 settembre 2015 recante la determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica .

Le disposizioni si applicano a tutta la Pubblica Amministrazione.

Gli indicatori di anomalia, la cui elencazione non è esaustiva, sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive .

Il Decreto prevede che gli operatori inviano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), presso la Banca d'Italia una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti

nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.

Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.

Gli operatori segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

L'Art. 6 del decreto prevede l'obbligo da parte degli operatori di adottare, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato "gestore" che coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.

La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012.

Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Circa le modalità della segnalazione questa è trasmessa alla UIF in via telematica, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.

Il Decreto è reperibile su:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-07&atto.codiceRedazionale=15A07455&elenco30giorni=true

Corte dei Conti: Il risparmio di spesa derivanti dalle cessazioni del personale rientrante nelle categorie protette non è liberamente riutilizzabile.

La Corte dei conti della Puglia è intervenuta con parere SRCPUG/200/2015/PAR del 24 settembre 2015, per chiarire che non vi è la possibilità di utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni del personale rientrante nelle categorie protette, fuori dalla quota d'obbligo di cui all'art. 3 L. 68/1999.

Sul piano normativo, il legislatore del d.l. 90/2014, dopo aver introdotto una nuova disciplina in materia di spesa del personale ed aver previsto che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità "assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (da intendersi come spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali: Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 25/2014/QMIG), ha sancito espressamente l'esclusione dai limiti delle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art 3 comma 6).

Le assunzioni nell'ambito delle quote d'obbligo sono state, inoltre, escluse

dai divieti per mancato rispetto del patto di stabilità, "con riferimento alla quota imposta dalla legislazione in materia di assunzioni di lavoratori rientranti nelle categorie protette ai sensi della legge n.68/1999. Resta fermo che tali assunzioni debbano avvenire nei limiti delle quote di riserva di cui all'art. 3, comma 1, legge n.68/1999". (cfr., ex multis, Sezione controllo Lombardia deliberazione n. 61/PAR/2014).

Più recentemente e con riferimento ai limiti delle facoltà assunzionali degli enti, introdotti al fine di favorire la ricollocazione del personale soprannumerario delle province dall'art. 1, comma 424, l. 190/2014, la circolare ministeriale n. 1/2015 ha precisato che "per quanto riguarda le categorie protette, resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva".

La deroga ai limiti suddetti, tuttavia, non opera indiscriminatamente in quanto l'adempimento degli obblighi di assunzione obbligatoria non può costituire occasione, o addirittura strumento, per la violazione di norme cogenti emanate in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di buon andamento sotto il profilo della tutela degli equilibri di bilancio. Pertanto, "l'Ente è tenuto ad adottare, attraverso una corretta programmazione del fabbisogno del personale, tutte le misure idonee ad adempiere agli obblighi relativi alle categorie protette nel contemporaneo rispetto dell'ulteriore disciplina pubblicistica sulla spesa di personale

(cfr. in tal senso anche Sezione Molise del. n. 136/2012/PAR). Del resto l'art.91 del TUEL stabilisce espressamente che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale". (Sezione controllo Piemonte deliberazione n. 15/PAR/2013, Sezione controllo Umbria, deliberazione n. 136/PAR/2013).

Autorità Anticorruzione: clausole relative alle modalità di pagamento dei lavori pubblici finanziati da soggetti esterni. Comunicato del Presidente del 6 ottobre 2015.

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione interviene con il comunicato del 6 ottobre per segnalare l'irregolarità da parte di delle Stazioni Appaltanti che bandiscono gare relative all'affidamento di lavori pubblici con bandi che contengono clausole che subordina i pagamenti dovuti all'impresa esecutrice all'ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi (es. finanziamenti derivanti da fondi europei) ovvero a risorse non

ancora a disposizione - quanto meno in termini di cassa - da parte della stazione appaltante.

L'Autorità ricorda che, il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. unitamente alle previsioni dell'art. 81 Cost. impone che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria. In attuazione di tali principi, ad esempio, il d.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 (art. 191, comma 1)».

Pertanto, la stazione appaltante ha l'onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare, anche in considerazione dei limiti posti dal patto di stabilità, garantendone la permanenza anche in fase di esecuzione, coerentemente a quanto previsto nel bando di gara che, a norma dell'art. 64 d.lgs. 163/2006, deve contenere, tra l'altro, le informazioni di cui all'allegato IX A del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse quelle relative alle modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

Su tale ultimo punto, si precisa che la specifica disciplina dei termini e delle modalità di pagamento previste nella

lex specialis deve essere conforme alle prescrizioni normative di cui al d.lgs. 9.10.2002 n. 231, come modificato dal d.lgs. 9.11.2012 n. 192.

Si richiama in merito la determinazione dell'Autorità n. 4 del 7.7.2010, nella quale è indicato che «non può ritenersi sufficiente che la stazione appaltante per derogare alla suddetta normativa puntuale, faccia in sede di bando di gara un generico richiamo alla necessità del rispetto del patto di stabilità interno. Eventualmente, in via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare quelle condizioni oggettive, specificamente individuate, che impediscono alla stazione appaltante di rispettare le condizioni di pagamento imposte dalle norme, purché le stesse non siano imputabili alla violazione del dovere generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica».

Si rileva, infine, che la previsione di termini e modalità di pagamento incerti, in quanto legati a finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, genera problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati, riducendone gli incentivi ed alterando, in tal modo, le condizioni di concorrenza sul mercato.

Ministero dell'Interno: Ricompilazione delle liste elettorali sezionali in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie dell'anno 2016 - circolare n. 31 del 6 ottobre 2015.

In vista delle consultazioni elettorali o referendarie che si terranno il prossimo anno, il Ministero dell'Interno invita tutti i comuni a procedere, in occasione della revisione delle liste elettorali relativa al secondo semestre dell'anno in corso, alla ricompilazione delle liste elettorali sezionali.

A fini di snellimento ed economia di costi, i comuni, sentiti i presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, potranno curare la ricompilazione delle liste sezionali in due soli esemplari, di cui uno da inviare alla commissione circondariale stessa e l'altro da tenere agli atti dell'ente locale.

Resta inteso che, in occasione degli adempimenti preparatori di ogni consultazione elettorale o referendaria, gli esemplari occorrenti delle anzidette liste dovranno essere approntati all'esito dell'apposita revisione straordinaria delle liste medesime, per essere consegnati, muniti delle autenticazioni di rito, ai presidenti di seggio.

Agenzia per l'Italia Digitale: Specifiche tecniche sull'hardware, il software e le tecnologie assistive delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità.

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha diffuso la circolare n. 2 del 23 settembre 2015, reperibile su: www.agid.gov.it, che fornisce ai datori di lavoro, pubblici e privati, gli elementi di riferimento e le linee di indirizzo, non esaustive e suscettibili di aggiornamenti e integrazioni, per agevolare l'identificazione delle tecnologie assistive più idonee per lo svolgimento dei compiti a cui il dipendente con disabilità è assegnato.

Le Specifiche tecniche, oltre ad essere rivolte alle persone con disabilità, sono indirizzate a tutti coloro che, nell'ambiente di lavoro, hanno responsabilità decisionali in merito all'organizzazione del lavoro e all'inserimento lavorativo del dipendente con disabilità, in particolare: ai responsabili degli Enti, ai responsabili del personale, ai responsabili delle unità organizzative. Sono destinate inoltre a coloro che si occupano di prevenzione e valutazione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro (per la parte riguardante l'hardware, il software e le tecnologie assistive), ai responsabili dei processi di acquisto di beni e servizi informatici, al medico competente, alle strutture preposte e a tutte le altre figure di responsabilità previste dal decreto legislativo n. 81/2008).

Le problematiche trattate riguardano quindi, per la precipua competenza dell'AgID, il solo ambito dell'accessibilità digitale, anche se esse non possono essere disgiunte da altri aspetti collegati come, ad esempio, l'ergonomia della postazione, l'accessibilità architettonica per il raggiungimento della postazione, i processi socio-organizzativi di valutazione "interna o esterna" della idoneità delle soluzioni adottate, gli strumenti software legati a domini applicativi specifici, il nomenclatore tariffario dei prodotti assistivi.

ACI: Digitalizzazione del Certificato di Proprietà dei veicoli a motore.

Dal 5 ottobre 2015 il Certificato di Proprietà dei veicoli a motore (documento che certifica ed attesta lo stato giuridico dei veicoli e la proprietà) è diventato "digitale" e sostituisce il vecchio Certificato di Proprietà cartaceo.

Il documento cartaceo è sostituito dalla sua versione digitale custodita e conservata negli archivi informatici del PRA, il proprietario riceverà una ricevuta dell'avvenuta registrazione che conterrà il codice di accesso personalizzato (password) con il quale il proprietario potrà visualizzare online il documento costantemente aggiornato sul sito www.aci.it ed accedere a tutte le informazioni in tempo reale in esso contenute.

In questa fase iniziale di avvio e in attesa di successive e nuove disposizioni, i Notai e i Comuni potranno predisporre i propri atti solo su supporto cartaceo.

L'ACI con circolare n.7641 del 28 settembre 2015 ha fornito i primi chiarimenti sull'entrata in vigore del nuovo documento digitale. Il documento è reperibile su:

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione_Trasparente/Disposizioni_Generali/Atti_generali/Circolari/circolare_7641_2015.pdf